A.I.A.C.

Associazione Italiana Allenatori Calcio
Gruppo Provinciale Novara e Vco

Sede : Piazza Vittorio Veneto, 9 - 28045 Invorio (No)
Telefono 0322-255976 - Mail : info@aiacnovaravco.it

COMUNICATO 10/2004

Pubblicato il 30 novembre 2004

Pubblichiamo la parte del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico nr. 42 del 22 ottobre 2004 (riunione del 20 ottobre) inerenti le nostre richieste di deferimento degli allenatori Covre Luciano, Giuseppe Rossi, Massimiliano Schettino e Alessandro Oliva in relazione alla stagione sportiva 2003/2004

Provvedimento disciplinare a carico di Covre Luciano

Premesso che:

- in data 17 gennaio 2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'AIAC in cui veniva evidenziato che il sig. Covre Luciano, tesserato per la stagione sportiva 2003/2004 con la società Gravellona Calcio come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era tesserato, ma queste erano state svolte dai sigg. Rampi Cesare e Polli Piero, che non erano abilitati allenatori;
- in data 26 gennaio 2004 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della FIGC di verificare se effettivamente i sigg. Rampi Cesare e Polli Piero avevano svolto attività tecnica quale responsabili della prima squadra della società Gravellona e se il Covre si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 18 giugno 2004 l'Ufficio Indagini della FIGC trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 26 gennaio 2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della FIGC risulta che i sigg. Rampi e Polli hanno allenato la società Gravellona Calcio con le Mansioni di allenatori responsabili della prima squadra e che il sig. Covre si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- non avendo il sig. Covre prodotto alcuna memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al sig. Covre Luciano la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2005

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per gli eventuali adempimenti a carico della Società Gravellona Calcio.

Provvedimento disciplinare a carico di Rossi Giuseppe e Schettino Massimiliano

Premesso che:

- in data 17 gennaio 2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione da parte dell'AIAC in cui veniva evidenziato che il sig. Rossi Giuseppe, tesserato per la stagione sportiva 200372004 con la società U.S. Varalpombiese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal sig. Schettino Massimiliano, che non era in possesso dei titoli per farlo;
- in data 26 gennaio 2004 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della FIGC di verificare se effettivamente il sig. Schettino Massimiliano aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società Varalpombiese e se il sig. Rossi Giuseppe si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della FIGC risulta che il sig. Schettino ha allenato la società U.S. Varalpombiese e che il sig. Rossi Giuseppe si è reso corresponsabile di tale attività in violazione alle norme;
- non avendo il sig. Rossi Giuseppe prodotto alcuna memoria difensiva, ma tuttavia tenuto conto delle considerazioni contenute nella relazione dell'Ufficio Indagini;
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera

di infliggere al sig. Rossi Giuseppe la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2004

- viste le giustificazioni addotte dal sig. Schettino nella sua memoria difensiva

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al sig. Schettino Massimiliano la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per gli eventuali adempimenti a carico della Società U.S. Varalpombiese

Provvedimento disciplinare a carico di Oliva Alessandro

Premesso che:

- in data 10 febbraio 2004 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'AIAC, sull'attività di calciatore svolta nella stagione sportiva 2003/2004 dal sig. Oliva Alessandro a favore della società dell'A.S. Sanmauriziese per cui ha assunto vincolo di tes-

seramento e successivamente attività tecnica di allenatore della prima squadra della società U.S. Valdossola, per cui ha assunto vincolo di tesseramento soltanto dal 10 marzo 2004;

- in data 16 febbraio 2004 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della FIGC di verificare se effettivamente il sig. Oliva Alessandro aveva svolto attività tecnica di calciatore e successivamente attività tecnica di allenatore per due distinte società nella stessa stagione sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 23 aprile 2004 l'Ufficio Indagini della FIGC trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 16 febbraio 2004 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della FIGC risulta che il sig. Oliva Alessandro ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa stagione sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal sig. Oliva nella sua memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al sig. Oliva Alessandro la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2004

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per gli eventuali adempimenti a carico della Società U.S. Valdossola.